

TORNATA DEL 22 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Relazione, votazione ed approvazione del progetto di legge per proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1853 — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta sulle professioni, arti, industria e commercio — Approvazione dei paragrafi dell'articolo 23 stati sospesi e dell'articolo medesimo — Aggiunta del deputato Valerio all'articolo 26 — Opposizione del ministro delle finanze, e del relatore Cavour Gustavo — Osservazioni dei deputati Chiarle e Malan — Reiezione — Proposta di un nuovo articolo 27 del deputato Valerio — Opposizioni del ministro suddetto e del relatore — Reiezione — Approvazione degli articoli, fino al 67 — Aggiunta di un articolo del ministro delle finanze — Opposizioni dei deputati Valerio, Demaria, Borella e Bertini — Approvazione del medesimo emendato — Articolo aggiunto proposto dal deputato Mantelli — Osservazioni del relatore — Reiezione — Emendamento del deputato Botta all'articolo 68 — Approvazione di quell'articolo emendato, votazione ed approvazione dell'intera legge — Presentazione di un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia sull'esecuzione della pena capitale, e per l'abolizione della berlina.*

La seduta è aperta alle ore 4 e 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DEI BILANCI.

MARCO, relatore. Mi reco ad onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione sul progetto di legge per l'approvazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

PRESIDENTE. Ove la Camera lo credesse, stimo sarebbe conveniente procedere di presente alla discussione di questo progetto. Siamo già al 22 del mese, e l'autorizzazione vuoi si accordare prima della scadenza di questo.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora inviterò il relatore a dar lettura del suo rapporto.

MARCO, relatore. (*Legge la relazione*) (Vedi vol. Documenti, pag. 1659.)

PRESIDENTE. Si procede alla discussione di questo progetto di legge, il quale è così concepito:

« La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato, accordata al Governo del Re colle leggi del 23 dicembre 1852, e 24 febbraio ultimo scorso, è prorogata a tutto il mese di maggio del corrente anno. »

Nessuno domandando la parola, pongo ai voti l'articolo.

(La Camera approva.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	113
Maggioranza	57
Voti favorevoli	100
Voti contrari	13

(La Camera approva.)

SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO, SULLE PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta sull'industria e sul commercio, e sulle professioni ed arti liberali.

La discussione era rimasta all'articolo 23. La Camera ne ha già votato i numeri 1, 2 e 3, ed ha quindi rimandato il numero 4 alla Commissione con vari emendamenti e proposte. La Commissione propone ora che prima di tutto si aggiungano al numero 4 le seguenti parole: « Come pure coloro che usano meno di tre bacinelle da bozzoli per trarre partito delle gallette nei due mesi dopo il raccolto. »

VALERIO. Chiedo prima che dopo il paragrafo 3 si metta il paragrafo 4, il quale comprende i gabinetti di lettura che, dietro mia proposta, furono specificamente esentati da ogni tassa col consenso del Ministero e della Commissione nella discussione della tabella D. Così il numero quarto attuale divverrebbe il quinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta del deputato Valerio.

(La Camera approva.)

Ora dunque viene il numero 3 così concepito :

« Tutti coloro che si dedicano all'industria agricola per la raccolta, prima manipolazione e vendita dei prodotti e frutti dei terreni che loro appartengono, o vengono da essi coltivati, e per il bestiame che vi allevano, ed ingrassano, come pure coloro che usano meno di tre bacinelle da bozzoli per trarre partito delle gallette nei due mesi dopo il raccolto. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora viene il numero 6, che è quello già votato ieri :

« Commessi di negozio, ecc. »

VALERIO. Vorrei sapere se la Commissione non ha tenuto conto delle altre derrate agricole, come i negozianti di patate, concimi naturali, ecc.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Ne ha tenuto conto; c'è una proposta apposita.

PRESIDENTE. Questa proposta sarebbe da mettere prima dei commessi di negozio, e sarebbe il numero sesto, ed è così concepita :

« I mercanti senza bottega di concimi naturali, di tortelli di colza, noci, ulivi (*sanze*), ed altri semi e frutti da cui siasi estratto l'olio, mercanti di olio, castagne, aceto, sanguisughe, zolfanelli fosforici; i mercanti pure senza bottega di patate e concimi, come pure gli estimatori comunali del raccolto degli alberi di ulive prima della maturazione dei frutti. »

(È approvato.)

Il numero settimo è quello dei commessi di negozio, che è già stato votato.

Ora viene il numero ottavo che, secondo la proposta della Commissione, sarebbe così concepito :

« I tessitori con meno di tre telai per le stoffe in lana, e meno di quattro per i tessuti di cotone, canape o lino, quando lavorino per uso esclusivo della loro famiglia, o per privati non negozianti. »

(È approvato.)

Ora viene il numero sesto del progetto :

« I facchini, i barcaioli, i marinai. »

VALERIO. Qui bisognerebbe aggiungere i seguenti, e credo di essere d'accordo colla Commissione: « i barbieri senza bottega, i vetrai, gli impagliatori di seggiole ambulanti, le lavandaie, le soppressatrici, le crestaie (*cuffaie*), che lavorano senza bottega, e con meno di due lavoratrici. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione aderisce a quest'aggiunta, quantunque creda che una parte di questi negozianti fossero già esclusi.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo numero secondo che è proposto dal deputato Valerio.

(È approvato.)

« 9° I facchini, i barcaioli marinai. »

(È approvato.)

« 10. Le levatrici. » È già stato approvato.

« 11. I venditori ambulanti per le vie e piazze, nei siti di passaggio e sui mercati, di fiori, zolfanelli, esca e pietre focaie, scope, stuoie, canestri, statuette e figurine di gesso e plastica, di frutta, funghi e verdura, legumi, pesci, cacciagione, pollame, butirro, uova, latte, cacio, caciaiuole ed altri minuti combustibili e rinfreschi. »

Qui la Commissione propone la seguente aggiunta: « come pure quelli che vendono nella stessa guisa trecchie e cordoni di paglia, cordame minuto, rena, nastri, carbone, legna, pane. »

(La Camera approva.)

« 12. I ciabattini, cenciaiuoli, arrotini, pettinatori o scar-

dassieri ambulanti, i verniciatori di scarpe, i sarti rappezzatori, i calzolai ambulanti nelle campagne e senza bottega, i fabbricanti di reti per la pesca pure senza bottega o stabilimento, ed i fabbricanti di zoccoli intieramente di legno.

« Nulla è innovato relativamente alle patenti dei capitani e padroni di nave.

« Non saranno assoggettati alla tassa come armatori coloro che guidano in persona barche di 10 tonnellate o meno, quand'anche siano proprietari. »

VALERIO. Io credo che prima o dopo i ciabattini ambulanti bisogna aggiungere i *sarti ambulanti*. È questa una qualità di sarti che girano nelle nostre campagne e vanno di cascina in cascina ad offrire i loro servigi.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Sono già compresi sotto la denominazione di *sarti rappezzatori*.

VALERIO. Quelli di cui parlo non sono soltanto sarti rappezzatori, questi talvolta lavorano anche in nuovo.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Si propone pure di aggiungere i *cebrai ambulanti*.

BOTTA. Desidererei che si togliessero le parole *per la pesca* e si lasciasse i fabbricanti di reti in genere.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Emendando questo numero secondochè desidererebbe l'onorevole deputato Botta, ne emergerebbe un inconveniente, poichè si fanno reti per altri usi, che non per la pesca soltanto, come per esempio le reti per la caccia, e quelle tele in forma di rete che si collocano nei giardini per tenervi entro uccelli preziosi od altri animali rari. Quindi non vi è ragione per esimere questi industriali dalla tassa, tanto più se si fa attenzione che l'industria reticola per la caccia non è molto utile, e che non è nemmeno veduta di buon occhio dai cacciatori.

BOTTA. Io proponeva questa redazione, poichè considerava che quando nella legge si dice: « Fabbricanti reti senza bottega, ecc. » si finisce per esentare dalla tassa un'industria che non ha nessuna risorsa. Sarei dell'avviso dell'onorevole presidente del Consiglio qualora si volessero esentare cotesti industriali con bottega o stabilimento, ma quando quelli di cui si tratta non sono che povera gente, che vanno fabbricando reti per le vie o nelle case, mi pare che giustizia voglia che siano pure esentati dalla tassa, come abbiamo fatto per molte altre industrie. Del resto non insisto.

VALERIO. Rappresento che per togliere ogni dubbio bisognerebbe dire: « ambulanti nelle campagne e nei villaggi. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sì, sì.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Si propone, e la Commissione accetta di aggiungere *calderai ambulanti* dopo i calzolai.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo numero colle aggiunte proposte.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'intiero articolo 23.

(È approvato.)

I successivi articoli 24, 25 e 26 furono già votati.

VALERIO. Qui dovrebbe venire l'articolo sopra i merciaiuoli ambulanti, che vennero eccettuati nella tavola D; ma mi è stato assicurato che l'eccezione è già stata contemplata nello stesso articolo, dimodochè non domando più che siano qui messi, ma vorrei fare un'aggiunta all'articolo 26.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Mi sono accertato nel verbale che l'eccezione accennata è già stata adottata.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio per proporre l'aggiunta all'articolo 26.

VALERIO. Nella discussione dell'articolo 26 la Camera si occupò esclusivamente delle società di assicurazione. Senza parlare delle società anonime che hanno per oggetto affari che non sono d'ordinario argomento dell'industria privata, come, per esempio, le strade ferrate e le corrispondenze con piroscafi, esistono società anonime anche per altre industrie, specialmente per quelle comprese nella tabella D. Queste società sono già colpite da una tassa del mezzo per mille nel loro capitale dalla legge votata da questa Camera e che si sta ora discutendo al Senato. Era a credersi che non verrebbero nuovamente aggravate e così la pensava il relatore del progetto nell'altra parte del Parlamento.

La Camera dei deputati decise altrimenti, ed oltre che non tenne conto di quella prima imposta, mise ora le società anonime a peggior condizione dell'industria privata, contrastando così allo spirito d'associazione. Diffatti posso asserire che molte industrie comprese nella tabella D, esercitate da società anonime, pagherebbero una tassa di gran lunga maggiore di quella che per lo stesso esercizio sarebbe pagata da un semplice imprenditore o da una società costituita altrimenti.

A togliere questo inconveniente sarebbe necessario fare all'articolo 26 la seguente aggiunta:

« Le società anonime aventi per iscopo una delle industrie indicate nella tabella D, ad eccezione di quelle che hanno per oggetto le strade ferrate, pagheranno le tasse portate dalla tabella stessa, dedotto l'ammontare del mezzo per mille del loro capitale effettivo che devono pagare in forza della legge. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io opino che le società anonime le quali esercitano un'industria contemplata nella tabella B non verrebbero a trar profitto dall'emendamento dell'onorevole deputato Valerio. Se noi abbiamo voluto fare una eccezione per le società anonime, si è perchè rispetto ad esse era facile l'applicare il sistema della tassa sulla rendita.

Noi abbiamo sempre riconosciuto che l'imposta sulla rendita era teoricamente la migliore. Se vi abbiamo rinunciato era per impossibilità di applicarla. Nelle società anonime, le quali sono costrette per la natura stessa della loro istituzione a rendere ragione esatta dei loro redditi, dei loro profitti netti, abbiamo detto: per queste almeno applichiamo il principio, perchè siamo certi che qui la consegna sarà esatta.

Perciò nell'antica legge mentre si colpivano gli altri industriali della tassa del 5 per cento, le società anonime erano colpite solo del 2 per cento; abbiamo quindi creduto che potevano sopportare anche il 2 mezzo per cento.

Ma si dice, queste sono già colpite da un dazio del mezzo per mille sulle azioni.

Qui conviene distinguere: questo dazio del mezzo per mille sulle azioni non è una tassa sulla rendita, è un'imposta pel diritto di mutazione. L'azione delle società anonime al portatore può passare da una mano all'altra senza pagare verun diritto al fisco, sfugge ad ogni diritto di mutazione, mentre i capitali delle industrie private non si possono alienare senza pagare un diritto. Chiunque abbia un interesse in un'industria, in un negozio, non può cederlo, non può alienarlo nè acquistarne un altro senza fare un contratto che è colpito dal fisco, invece che il socio di una società anonima può vendere la sua azione senz'altro il fisco percepisca dritto di sorta; ed è perciò che si è voluto compensare il fisco con quel balzello del mezzo per mille il quale non si può ricavare altrimenti.

Per portarne un esempio, citerò la società d'Ancey e Pont, la quale con un capitale di 240, o 250 mila lire non verrebbe mai a pagare, come dovrebbe in ragione del 2 e mezzo, circa sei mila lire. E questa fabbrica ha, se non erro, mille telai in azione. Pagherebbe per ciò solo lire 5000 ed avendo probabilmente 28,000 fusi, sborserebbe per questi lire 1500, senza tener conto della tassa a cui sarebbe sottoposta per molte industrie secondarie, perchè oltre la filatura e la tessitura ha anche l'impressione. Si aggiunga poi che a tal uopo queste società dovrebbero patir non lievi molestie che traggono sempre seco le indagini che il fisco è obbligato a praticare onde constatare la verità delle dichiarazioni.

Ciò posto, invece di favorire quelle società, a parer mio, si arrecherebbe loro un danno, se non dal lato della pecunia, da quello proveniente dalle molestie che dovrebbero soffrire per parte del fisco.

Se si fosse portata la tassa al 5 per cento, sarebbe riuscita soverchiamente grave, ma riducendole al 2 e mezzo, non può tornar di scapito nè alle compagnie summentovate, nè allo spirito di associazione che bramiamo di vedere svolto nel nostro Stato.

Prima di por fine al mio dire, avvertirò che è ben inteso che le strade ferrate sono colpite da quest'articolo come lo sono tutte le compagnie anonime, considerazione questa che non conviene pretermettere.

VALERIO. L'onorevole ministro afferma che il mio emendamento, invece di arrecare un'utilità alle società anonime le quali si propongono uno scopo industriale, tornerebbe loro di scapito.

Egli cominciò a mettere fuori questione il mezzo per mille con cui abbiamo gravate quelle società con una legge precedente, soggiungendo che questo è stato richiesto per colpire il capitale delle medesime, mentre il capitale delle altre società è colpito diversamente. I capitali impiegati dagli altri industriali non sono, il più delle volte, nè punto nè poco colpiti. Il più delle volte un industriale comincia la sua industria con un dato capitale, e poscia piglia a mutuo delle somme molto importanti, le quali non pagano alle finanze veruna tassa, perchè vengono prese in prestito e restituite sopra semplice quitanza, e così credo che procedano almeno per i due terzi dei loro capitali le più solide e le più ricche nostre case di Torino e di Genova.

Venendo ora ad esaminare i casi enunciati dal signor ministro, io credo che lo stato delle cose sia assai diverso da quanto egli affermava.

Io non ho ben presenti le condizioni economiche della società di Ancey e Pont, ma ho istituito un calcolo relativamente ad una di queste società, onde scorgere quanto pagherebbe una data industria, quando fosse esercita da una società anonima, e quanto pagherebbe se fosse esercita da un semplice industriale, ed ho trovata una diversità enorme, per cui la legge verrebbe a colpire quasi mortalmente in alcuni casi lo spirito di associazione, cosa che certamente non può volere la Camera.

Colla legge votata dai deputati in gennaio scorso, alle società per azioni s'imposero particolari aggravii che non sono imposti ai particolari che esercitano le medesime industrie.

Prendiamo, a cagione d'esempio, una società anonima fondata in Torino per l'illuminazione a gaz col capitale di un milione.

Per la legge votata in gennaio dovrebbe pagare annualmente il mezzo per mille sul capitale, cioè lire 500. Poi dovrebbe pagare il 2 e mezzo per cento per la legge attuale sul reddito dell'anno antecedente.

Supponiamo che il capitale frutti solamente il 6 per cento, e non è molto per un'intrapresa industriale, si avrà un reddito annuo di lire 60,000, sulle quali la società dovrebbe pagare il 2 e mezzo per cento, cioè annue lire 1500. Tassa totale, annue lire 1500.

Ora supponete che un particolare destini un milione di lire ad una eguale intrapresa. Cosa pagherà? Vediamolo nella tabella A che la Camera ha votata. Supponendo che l'intrapresa sia esercita a Torino od a Genova, e che sia applicata alla prima classe, non pagherà niente più di L. 500 più il ventesimo dell'affitto, il quale, supposto con larghezza in lire 4000, darebbe altre » 200

Tassa totale L. 500

La società anonima pagherebbe quindi per la medesima industria tre volte più di quanto pagherà un particolare.

Ed ecco in qual modo lo spirito di associazione, che tutti riconoscono mancante nel nostro paese, che tutti riconoscono bisognevole d'incoraggiamento, anziché essere soccorso, incoraggiato, verrebbe ad essere soffocato. Se si dovesse rispettare la base della legge del 1851, la società anonima pagare dovrebbe le due quinte parti di quanto paga un privato, cioè lire 200 invece di 500. Colla legge attuale, invece di 200, se ne domandano 1500.

Credo quindi che l'emendamento mio debba essere accettato, quand'anche si dovesse sopprimere la modificazione relativa al mezzo per mille.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Valerio, a quanto mi pare, non ha distrutto l'argomento col quale io intendeva provare che la tassa imposta dalla legge sulle società non è una tassa sulla rendita, e che non conviene tenerne conto col paragone da istituire. Infatti, prendendo appunto l'esempio della società del gaz da lui allegato, dirò che, se tale stabilimento fosse proprietà di un particolare, sarebbe sottoposto ai diritti di mutazione, sia per vendita, sia per eredità. Così, nel periodo di 25 anni, questo stabilimento dovrebbe probabilmente pagare la tassa che colpisce le mutazioni, mentre la società può durare eternamente senza avere mai a pagare nessun diritto. Questa è una tassa della medesima indole di quella che abbiamo stabilita sulle manimorte.

Certamente chi avesse a Torino uno stabilimento a gaz del valore di un milione, pagherebbe 500 lire, e poi pagherebbe probabilmente ancora 400 o 500 lire per diritto proporzionale. Faccio però avvertire che è poco probabile che chi ha un milione di sostanza lo impieghi tutto in uno stabilimento a gaz. Per avere un milione intero impiegato in tale industria, bisogna ancora avere probabilmente alcuni altri milioni, e chi ha parecchi milioni è supponibile che paghi una vistosa pigione.

È vero che per questo caso speciale viene questi a pagare un po' meno di quello che pagherebbe una società anonima; ma conviene avvertire che questi casi sono piuttosto ipotetici che reali. Io credo, almeno per quanto mi consta, che sul continente non vi esista uno stabilimento a gaz posseduto da un solo proprietario. Sono questi stabilimenti di natura tale da essere esercitati con più profitto dalle società anonime o in accomandita. Quindi l'esempio posa più sopra un caso ipotetico che sopra un caso reale, e non dovrebbe rimuovere la Camera dalla massima che ha adottato. La cosa non è perfettamente esatta, per quanto avvertiva per la società d'Ancey e Pont, che è una vera società industriale, e che sarebbe portata nella tabella D.

Osservo che mi pare che l'emendamento dell'onorevole

deputato Valerio non esonererebbe quelli colpiti nella tabella A.

VALERIO. Riguarda le industrie contemplate nella tabella D.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ebbene ne verrebbe un grave inconveniente, e citerò ad esempio la società della Banca Nazionale.

Questa avrà ora un capitale di 24 milioni, avrà quindi un profitto di un milione e mezzo. Ora in questo caso, in virtù dell'articolo 26, essa dovrà pagare 57,500 lire di tassa. Se invece si adottasse questa proposta, bisognerebbe paragonare la Banca Nazionale ad un banchiere, e non pagherebbe al più che 1200 lire, oltre al ventesimo sull'alloggio che a Genova ed a Torino calcolandoli 20,000 lire, non potrebbe eccedere la somma di lire 1000; dimodochè in complesso la Banca non verrebbe a pagare che 2200 lire.

VALERIO. Avverta il signor ministro che la mia proposta dice: « Le società anonime che si daranno ad una operazione industriale. » Ora la Banca Nazionale non è un'industria.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Allora citerò le società delle strade ferrate.

Queste potranno avere molti milioni di rendita, e non pagheranno niente, cioè pagheranno 1000 o 1200 lire, invece di pagare 100,000, 120,000, 150,000 lire. Veramente io credo che il tesoro ci perderebbe troppo.

VALERIO. Demando la parola per replicare qualche osservazione al signor ministro.

Egli ha detto che io non ho distrutto il suo primo argomento. Io credo che egli non abbia badato alle mie parole, perchè mi pare di averlo distrutto nella massima parte, accennando come i privati industriali non pagano alle finanze dello Stato che per una minima parte dei capitali con cui fanno muovere la loro industria; ed ho citati gli esempi della maggior parte degli industriali di Genova, di Torino e di tutto lo Stato.

In quanto all'inconveniente, che egli mostrava temere dal mio emendamento, che venisse a diminuire di troppo il prodotto dell'erario, quando si fosse abbracciata l'industria delle strade ferrate, io accetterei volentieri un'eccezione per queste, ma non trovo giusto che una società che esercita un'industria paghi 1500 lire, mentre il privato, che esercita pure la stessa industria, non ne paga che 500. Io credo che, se quest'esempio non esiste ancora da noi, potrebbe succedere; quindi potremmo fare un male grande all'avvenire. È vero che attualmente l'industria del gaz non si esercita in Torino da un solo individuo; ma io potrei forse citare esempi di altre industrie esercitate da una casa sola le quali pagano una tassa di 500 lire, mentre ne dovrebbero pagare 1500 se fossero esercitate da società anonime.

Se dunque il signor ministro non accetta la mia proposta solo per timore di diminuire la tassa della Banca, questo non ha fondamento, perchè essa riguarda solo le società industriali; se è per timore che sia diminuita la tassa delle società delle strade ferrate, io mi associo con lui per introdurre un'eccezione per esse. Ma ad ogni modo vorrei che fosse animato lo spirito di associazione da cui questo paese deve aspettarsi molto.

Il signor ministro più d'ogni altro sa con quanta difficoltà nel nostro paese si costituiscono associazioni, con quanta difficoltà si trovarono capitali per la navigazione transatlantica, per quanto tempo si cercarono capitali onde stabilire un Lloyd italiano in Genova, e non vi si è mai riuscito. Bisogna che le nostre leggi, invece di colpire lo spirito di associa-

zione, lo favoriscano. Or dunque, io tengo per fermo che con questa legge noi facciamo un danno allo spirito di associazione; e che non vi è altro rimedio se non se quello proposto col mio emendamento, anche accettando i sotto-emendamenti che vorrà proporre il signor ministro.

CAVOUR GUSTAVO, *relatore*. Chi ha dovuto internarsi nello studio di questa legge molto intricata ha pur troppo dovuto convincersi che necessariamente nasceranno varie ineguaglianze, le quali non si possono evitare, lasciando piena libertà all'industria da una parte, e non volendo esercitare l'ispezione dei libri ed altre misure vessatorie per accertare il reddito. Quando la Commissione ha potuto fare un passo verso la proporzionalità esatta, lo ha sempre fatto, ed in quest'articolo vi è un elemento chiarissimo di proporzionalità. Le società anonime dovendo necessariamente dare il conto al pubblico, perchè vi sono azioni al portatore, le quali sono per conseguenza nelle mani del pubblico, si sono tassate al 2 e mezzo per cento. Sicuramente i privati, essendo stati sottoposti alla tassa stabilita dalla tavola D, in certe condizioni pagheranno di più, in certe altre pagheranno di meno. Questo è indispensabile, se non vogliamo porre i negozianti nella condizione affatto inammissibile di dover render conto al fisco dei loro redditi.

Prendendo in complesso la tabella D, si può calcolare che il profitto dei negozianti sarà colpito in una proporzione che non si scosterà molto dal 2 e mezzo per cento del profitto.

L'onorevole deputato Valerio ha citata un'anomalia che veramente si verificherà per la fabbrica del gaz, e non si potrebbe evitare; ma per tutte quelle altre industrie che sono comprese nella tabella D, crediamo che non si andrà in generale molto al disotto del 2 e mezzo per cento del reddito.

Per conseguenza non crediamo che questo possa scoraggiare lo spirito di associazione. Quanto al principio generale, la Commissione è d'accordo coll'onorevole Valerio che si debba sempre favorire, per quanto si può, lo spirito d'associazione. Noi desideriamo tutti che questo spirito metta radice e si sviluppi nel nostro paese; ma crediamo che, in complesso, questa legge non vi metterà che quell'ostacolo che alla produzione mettono sempre le imposte, le quali incepano tutte le libertà del cittadino; necessità questa che, se è ineluttabile, non è meno dolorosa.

CASARETTO Io non posso a meno di associarmi alla proposta dell'onorevole Valerio, lamentando questo duplicare che si fa di tasse sopra le società, con cui si va a comprimere lo spirito di associazione; egli è appunto su questo argomento che io mi fondava nel combattere la legge sulle associazioni, per cui, dico, non posso a meno di associarmi alle osservazioni dell'onorevole Valerio.

Non risponderò che una semplice osservazione all'argomento principale messo in campo dall'onorevole ministro, cioè che la tassa del mezzo per mille non è una tassa sulla rendita, ma invece un compenso per la tassa sul trapasso dei capitali da cui questo genere di società va esente.

Io faccio osservare che il trapasso della proprietà industriale si fa o per via di eredità, o per via di donazione, o per via del movimento industriale: nel primo e nel secondo caso si dovrà sempre pagare la tassa, siano i capitali investiti nelle società anonime, od in qualunque altro modo. Quanto poi al trapasso dei capitali per via del movimento commerciale, al trapasso per titolo oneroso, questo io trovo che forse le società in accomandita dovranno pagarlo, ma facilmente forse potranno anche sfuggire alla tassa.

Ma faccio osservare che da questa tassa vanno interamente

esenti i capitali mobili impiegati dai semplici industriali; nelle industrie private, questo trapasso delle proprietà mobili non si fa per atto pubblico, in conseguenza non si paga questa tassa.

Io trovo pertanto che l'industria delle società anonime non gode per questo riguardo alcun privilegio speciale, e che perciò non dovrebbe soffrire alcun gravame speciale, il che facendo, essa sarà sicuramente gravata di una tassa in più di quello che pagano i capitali mobili investiti nel commercio individuale, il quale pure abbraccia la grandissima parte del capitale mobile della società.

CHIARLE. L'onorevole deputato Valerio nel farsi a proporre il suo emendamento era mosso da un lodevole motivo di giustizia, egli pensava che le società anonime fossero gravate da un diritto maggiore di quello imposto alle industrie esercitate individualmente; ma se si considera tanto la legge del 9 luglio 1850 quanto quella del 22 giugno stesso anno, si fa palese che le tasse speciali colle quali sono colpite le società anonime tendono a pareggiare nell'imposta queste alle altre industrie. Difatti, colle citate leggi si stabilì un diritto generale di bollo e lo si estese con una speciale disposizione alle società anonime; si stabilì altresì il mezzo per mille per tener luogo del diritto di trapasso delle azioni che si fa senza pagamento.

Era naturale che, per pareggiare le varie industrie sotto qualunque forma fossero esercitate, la legge stabilisse un'imposta speciale per le società anonime, atteso che, per disposizione di favore, il trapasso delle azioni si operava senza pagamento di diritto.

Se adunque è dimostrato che i diritti imposti colle leggi del 9 luglio e del 22 giugno 1850 non sono diretti ad altro che a pareggiare nella tassa le società anonime colle altre industrie, è distrutto interamente l'argomento sul quale si fondava l'onorevole Valerio per fare la sua proposta.

Che se si adottasse il suo emendamento, ne verrebbe la conseguenza opposta a ciò che esso si proponeva. Egli voleva eguaglianza di trattamento per le une e per le altre, ed invece coll'adozione del suo emendamento le società anonime godrebbero di uno speciale favore e pagherebbero molto minor diritto di quello di cui sono gravate le loro industrie private.

L'onorevole Valerio sa meglio di me che la concentrazione dei capitali procaccia per se stessa maggiori vantaggi; essa ha per effetto di dare maggior lucro a chi esercita l'industria sopra una grande scala; se a questi vantaggi noi aggiungiamo ancora dei favori speciali, noi aggraviamo di troppo le condizioni delle piccole industrie private. Noi dobbiamo mantenere un'equa bilancia tra le une e le altre; credo quindi che non si debba adottare la proposta dell'onorevole Valerio, la quale tenderebbe a favorire le società anonime con grave scapito degli altri industriali.

MALAN. Sorgo per appoggiare quanto disse testè l'onorevole deputato Chiarle.

Ho fatto or ora il conto di quanto verrebbe imposta una filatura di cotone, la quale abbia il capitale di un milione.

Io affermo che tale stabilimento industriale pagherebbe mille e quattrocento lire o mille seicento lire, calcolando, sia il numero dei fusi e dei telai, sia gli operai per la tintura.

Ora non mi pare che sia opportuno che le società, a cui si è fatto cenno, godano di un favore maggiore di quello che è concesso agli altri stabilimenti industriali.

VALERIO. L'onorevole Chiarle ha asserito che non bisognava concedere favore alle società anonime, perchè il concentramento dei capitali era di già un beneficio.

Io, signori, non domando per esse verun favore, ma dico invece: colpite con questa legge le industrie, siano esercitate da un individuo, siano desse esercitate da una società collettiva o da una società anonima. L'articolo da me proposto statuisce che le società anonime, quando esercitano una industria designata nella tabella D, saranno colpite come gl'industrials designati nella stessa tabella nè più, nè meno. Ora chiaro si scorge che, ben lungi di chiedere un favore, io domando giustizia. Che poi domandi giustizia me lo dice il deputato Malan, il quale afferma che, se fosse accettata la mia proposta, le compagnie anonime sarebbero maggiormente colpite. Ne verrebbe quindi che, se stesse l'affermazione del deputato Malan, invece di un favore, chiederei un danno per esse. Ma, come ho detto, non chieggo favori, non chieggo danno, chieggo uguaglianza. Ma, quand'anche dalla mia proposta venisse danno alle società indicate, siccome io non sorgo qui avvocato delle società anonime, ma difensore della giustizia, del diritto, sia che il mio emendamento arrechi ad esse un lucro, sia che cagioni loro una diminuzione di utili, io lo sostengo egualmente, e chiedo soltanto ciò che è consono alla giustizia.

Io porto quindi fiducia che la mia proposta sarà dalla Camera accolta.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Valerio. La rileggo:

« Le società anonime, avendo per iscopo una delle industrie indicate nella tavola D, ad eccezione di quelle che hanno per oggetto le strade ferrate, pagheranno la tassa portata dalla tavola stessa, veduto l'ammontare del mezzo per cento del loro capitale effettivo che debbono pagare in forza della legge. »

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

L'articolo 27 rimane soppresso di sua natura, perchè è compreso nell'articolo 10.

VALERIO. Domando la parola per proporre un nuovo articolo 27 relativamente alla questione che nella seduta di ieri l'altro è stata rimandata a questo punto dall'onorevole signor presidente, ed è il seguente:

« Le società mutue di assicurazione sono soggette al solo diritto fisso nella ragione del 2 per cento delle economie che avranno realizzate nell'anno precedente. »

L'onorevole signor relatore nella tornata dell'11, disse « che la Commissione aveva accettato il rinvio della mia proposta onde sottoporre alla tassa i direttori delle società di assicurazioni mutue, ma che più ne approfondì la materia, più riconobbe che non erano solide le obiezioni fatte, le quali in sostanza tendevano a considerare le società d'assicurazioni mutue come società che esercitano un'industria meramente locativa. »

E soggiunse « che nelle sue idee la Commissione era stata avvalorata da uno scritto stampato nel giornale il *Parlamento*, opera di un distinto economista, nel quale si dice che in una società mutua di assicurazione vi è solo scambio di servizio, ed in questo caso vi è preveggenza, non speculazione. »

Posto che la Commissione ha creduto di portare alla Camera l'autorità di un giornale più o meno ministeriale, io non tacerò all'onorevole signor relatore che lo scritto del distinto economista del *Parlamento* (seppure è un economista, del che dubito assai) l'ho letto io pure, e che con mia grave sorpresa ho trovato in esso tale una strana confusione d'idee, che lo credeva anzi un articolo di nessun conto, e non meritevole certo di apologia e di essere citato alla ringhiera dalla nostra Commissione.

In quello scritto si deplora che « anche l'ottimo Notta appoggiasse le mie parole e quelle dell'onorevole Pescatore. »

E di ciò il *distinto* economista ne aveva ben d'onde, poichè l'onorevole nostro collega aveva sviluppata la questione meglio assai che egli non l'abbia fatto.

L'onorevole Notta voleva che la proposta fosse rimandata alla Commissione, acciò l'articolo venisse redatto in modo da eguagliare la condizione delle società mutue a quelle a prezzo fisso, e ciò per quanto sia piccola la tassa che s'impone ad una società di assicurazione, se vi è un'altra società non imposta, sarà sempre grave il peso per quella, e ciò costituirebbe nè più nè meno che un privilegio a favore delle associazioni mutue.

Chi ha difeso queste associazioni volle constatare specialmente l'impossibilità di tassarle, ma a petto dei fatti le teorie devono cedere.

Io mi sono procurato un resoconto della società reale contro gl'incendi, di Torino, in data 16 dicembre 1852, dal quale risultano due fatti assai importanti, cioè:

1° Che quella società, sebbene mutua, possedeva al primo gennaio 1852 un fondo di riserva di lire 545,600, il quale si troverà adesso ridotto a lire 295,000 perchè l'esercizio dell'anno 1852 riuscì passivo di circa lire 50,000, in causa dell'incendio della filatura Malan, che costò alla mutua circa 400,000 lire;

2° Che le operazioni dell'anno 1851 lasciarono un utile netto di lire 131,246 67, che è chiamato *economia* coll'avvertenza *da ripartire ai soci*;

3° Che a quell'epoca dessa possedeva una somma di lire 510,256 da ripartire ai soci, e che erano, come dice il bilancio, *esistenti in cassa*;

4° Nell'anno 1851, la mutua incassò lire 40,521 75 di interessi, cioè: lire 15,476 75 pei fondi che impiegò in mutui, e lire 9045 *coupons* dei suoi fondi pubblici;

5° Nell'anno 1852, ad onta dell'incendio Malan, i suoi capitali le produssero lire 25,095 54 d'interessi;

6° Per l'anno corrente questi interessi sono messi in calcolo preventivo in lire 45,000.

Questi fatti provano evidentemente che codesta società presenta tutti gli estremi imponibili per non dover sfuggire alla tassa con aperta ingiustizia di quella eguaglianza che è sempre desiderabile di mantenere fra le società congeneri, come sarebbe nel nostro caso fra la mutua suddetta e la società a premio fisso per gl'incendi, torinese.

Io trovo presso la mutua un fondo di riserva di lire 300,000, poichè sul suo capitale nominale di un milione e mezzo di lire gli azionisti non versarono che il 20 per cento.

V'erbero, è vero, successivamente altri versamenti, ma quando e perchè si fecero?

Si fecero, allorchè quella compagnia per disastri sofferti aveva consumato il versamento ricevuto dai suoi azionisti, quando occorreva nuovamente ritirare danaro da essi per soddisfare alle obbligazioni della società.

Le compagnie di assicurazione marittima a premio fisso, che esistono a Genova, hanno tutte un capitale più o meno importante, ma nessuna di esse ha richiesto alcun versamento dai soci, allorchè si sono costituite.

La ragione adunque di non assoggettare le società mutue all'imposta patenti, perchè non hanno alcun capitale, è una ragione che non ha veruna giustizia e che non può persuadermi.

Se invece esaminiamo gli utili, egli è incontestabile che le lire 510,256 che la Mutua-Incendi possedeva al primo di gennaio 1852, altro non erano che utilità realizzate, e non

fa nessuna differenza al legislatore che questa somma venga ripartita fra individui che si chiamano *azionisti*, sotto il titolo di *dividendo*, o fra individui che si chiamano *assicurati* sotto il titolo di *economie*. Disse assai bene l'onorevole Notta che nelle società mutue l'assicurato è assicuratore, e che quindi il beneficio che egli gode è eguale al beneficio che ha l'assicuratore di una società a premio fisso.

Tassare queste ultime e non tassare le prime sarebbe una aperta ingiustizia, ed io spero che il signor ministro delle finanze non la permetterà, perchè io credo di aver ribattute tutte le eccezioni che egli faceva nella tornata dell'8 corrente.

Nelle società mutue (egli disse) *non vi sono guadagni*, ed io provai che la Mutua-Incendi, al 1° gennaio, aveva guadagnate lire 510,256.

Non vi sono azionisti (egli disse) ma io vi provai che vi sono assicurati che si ripartiscono gli utili. Le azioni non sono che *carature*; gli assicurati delle mutue non hanno le azioni nel vocabolo che si dà al riconoscimento d'interesse nelle società anonime, ma posseggono le *carature*.

Non vi è dividendo (aggiunse il signor ministro); ma io vi provai che si ripartiscono le economie, lo che costituisce precisamente un dividendo.

La tassa non può colpire ciò che non esiste (egli diceva); ma io vi provai che la Mutua-Incendi possiede e fondi di riserva e capitali ed economie che sono enti perfettamente tassabili.

E quando nulla di tutto ciò esistesse, come io per un momento mostrai di credere nella tornata dell'8, deferendo alle parole del signor ministro, che so così profondo conoscitore di queste materie, anche allora il mezzo di tassare le mutue non mancava, ed io l'ho suggerito. L'interessante era di non permettere che fra due compagnie che prestano le medesime assicurazioni, l'una a premio fisso e l'altra mutua, la prima fosse sottoposta ad una tassa, l'altra ne fosse esentata.

Il signor ministro delle finanze ha creduto giustificare questo privilegio che si vorrebbe accordare alle società mutue, dicendo « che, se fosse chiamato a far la scelta tra una società mutua bene organizzata come la nostra, e una società a premio fisso, egli darebbe la preferenza alla società mutua, perchè vede in essa una migliore applicazione dello spirito di associazione; » e soggiunse « che, se l'esenzione dalla patente dovesse costituire un piccolissimo favore per le società mutue, esso, invece di affliggersene se ne consolerebbe, perchè non vuole monopoli; ma se ci ha ad essere un favore, ama che si faccia piuttosto alle società mutue. »

Pare che il signor ministro in pochi mesi abbia cambiato opinione su questo proposito, perchè nella tornata del 14 gennaio, parlando delle assicurazioni sulla vita, mutue od a premio fisso, egli dava apertamente la preferenza a quest'ultima, e la diceva un contratto eminentemente morale, un contratto che merita per ogni titolo d'essere per ogni modo favorito e promosso, perchè altamente previdente.

E qui vi prego di notare, o signori, che, se mi sono esteso nei paragoni dei due sistemi, solamente alle assicurazioni degli incendi, egli è stato perchè son quelle che presentano attualità d'interesse nel nostro paese; ma la legge, non facendosi nè per un giorno nè per un anno, deve contemplare anche le altre specie di assicurazioni che si stanno promuovendo, e che si promuoveranno in seguito nel nostro paese.

D'altronde non mi manca un argomento *ad hominem* per provare che il signor ministro qualche mese fa portava un'opinione ben diversa dall'attuale sul conto delle società mutue, e precisamente della Mutua torinese per gli incendi, che

sarebbe per ora quella che profitterebbe più largamente dell'ingiusto privilegio che a favor delle Mutue si vorrebbe sancire.

Io riporterò le parole testuali che pronunciava il signor conte di Cavour nella tornata del 17 gennaio scorso rispondendo all'onorevole Despine:

« Nè vale il dire che le società mutue meritino di essere favorite. Io dubito assai dei grandi vantaggi che si vantano come derivanti da esse, e ne darò una prova che certamente l'onorevole Despine non potrà contestare.

« Noi abbiamo una società mutua che è molto bene amministrata; ma essa non si fonda sui risultati della sua buona amministrazione, o sui vantaggi che presenta al pubblico per aumentare la sua clientela. Si fonda sul privilegio che ha ottenuto nei tempi in cui si era molto larghi nel concederli.

« Essa resiste con tutta la forza ad ogni trattativa per l'introduzione di altre società nel nostro paese, temendone la concorrenza.

« In prova del che, dalla Savoia in ispecie, sono venuti reclami vivissimi al Ministero contro la società mutua, e per ottenere che altre potessero ivi operare.

« Il Ministero ha fatto quanto ha potuto. Si è rivolto alla società mutua, l'ha invitata a non valersi di questo privilegio rispetto alla Savoia; ed io spero che l'onorevole Despine, che è uno degli amministratori, avrà anch'egli propugnato quelle istanze del Ministero. (Si ride) Ma la società mutua si è ricusata a malgrado le buone disposizioni del Ministero, il quale, se non fosse stato obbligato di far rispettare la legge e mantenere un privilegio, avrebbe certamente fatto cessare quelle prerogative quando ciò fosse stato in sua facoltà.

« Vede dunque la Camera che le società mutue non rendono poi quei grandissimi servizi che pretende l'onorevole deputato Despine, poichè intiere provincie supplicano di essere liberate da questi favori. » (ilarità)

Veda la Camera se una società che, secondo il signor ministro, non si fonda sui risultati della sua buona amministrazione o sui vantaggi che presenta al pubblico per aumentare la sua clientela, ma si fonda sopra un privilegio ottenuto nel tempo in cui si era molto larghi nel concederli, merita di ottenere adesso un nuovo privilegio che non ha neppure invocato.

Il distinto economista che scrisse su questo argomento nel giornale il *Parlamento*, si fermò particolarmente nel mostrare la differenza dei due sistemi della *mutualità* e del *premio fisso*, relativamente alle assicurazioni sulla vita. Ma nelle sue definizioni fu tutt'altro che preciso, tutt'altro che felice.

Quelle stesse società a premio fisso, che il signor ministro delle finanze trovava così eminentemente morali, così altamente provvide, così meritevoli di essere favorite e promosse, sono dall'economista del *Parlamento* giudicate: « Una lotteria tirata sul pubblico che non ha altro limite fuorchè quello che le viene dal timore della concorrenza o della esitazione degli avventori. » E racconta che i fondatori d'una compagnia a premio calcolano il numero delle morti probabili secondo le *tavole tontine*, locchè è un madornale errore, poichè è notorio che le società a premio calcolano le loro tariffe sulle probabilità mortuarie desunte dalle statistiche del Deparcieux, del Duvillard, del Demonferrand o d'altri autori, non già sulle *tavole tontine*, le quali contemplan combinazioni assai diverse.

Nè più fortunato egli è stato nel definire cosa sia la società di assicurazione mutua, avendo egli confuso queste società mutue colle tontine, che non sono altro che una sola specie

delle varie combinazioni di contratti a cui possono prestarsi egualmente le società mutue e quelle a premio fisso.

Per provare all'onorevole relatore che male egli si lasciò avvalorare, nel suo pensiero di rifiutare la mia proposta, dallo scritto del distinto economista, mi permetterò di dire ancora due parole sulle tontine, che molti credono l'unico sistema di assicurazioni mutue sulla vita.

Queste tontine costituiscono, come dissi, una delle molte specie di assicurazione mutua, ma sono fondate ed amministrare sempre da società che posseggono un capitale più o meno importante, e queste società prelevano una provvigione su tutti gli affari delle tontine che esse amministrano; la qual provvigione è sufficiente a compensarle di tutte le spese che assumono a loro carico in via impresaria, ed a lasciare un dividendo annuale più o meno importante agli azionisti che fornirono il capitale.

E poichè ho avuto argomento di discorrere lungamente delle società mutue e di quelle a premio fisso, mi trovo costretto di fare ancora un'altra osservazione all'onorevole relatore.

Nel suo rapporto dell'11 corrente, rendendo conto della petizione 5008, firmata da tre società di assicurazione a premio fisso, che fu rimandata alla Commissione, egli disse che non istima potersi per esse deviare dalla massima generale, e che quindi non poteva invocare dalla Camera alcuna decisione favorevole.

Io mi sono procurato la copia di quella petizione, e veggio che esse domandano in conclusione di essere parificate alle società mutue, e ciò facevano in base della relazione presentata il 21 marzo decorso dall'onorevole signor marchese di Cavour, nella quale era detto che si erano dichiarate immuni dalla tassa delle patenti le società di assicurazioni mutue già colpite da speciale gravità col progetto di legge alle medesime relativo, votato da questa Camera verso la fine di gennaio.

Le tre società che firmarono la petizione 5008 fanno vedere che la predetta legge votata in gennaio assoggetta alle stesse identiche tasse sulle operazioni anche le società di assicurazione a premio fisso, e domandano perciò, con tutta ragione, la parità di trattamento.

Speravano l'esenzione dalla tassa, perchè si proponeva di esentare da essa le società mutue.

Avendo la Camera voluto tener fermo il principio che le società a premio fisso debbono essere imposte, credo di tutta giustizia e di tutta convenienza che lo siano del pari le società mutue, e per tal modo sarà ristabilita almeno quella eguaglianza che i petenti invocavano, e ciò con profitto dell'erario.

Poichè nella discussione delle tabelle non si volle adottare il principio di rendere proporzionale la tassa per tutti i contribuenti, io propongo che si aggiunga un nuovo articolo alla legge, concepito nei seguenti termini:

« Le società mutue di assicurazione sono soggette al solo diritto fisso nella ragione del 2 per cento delle economie che avranno realizzate nell'anno precedente. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io incontro una singolare difficoltà; il discorso dell'onorevole Valerio risponde ad un articolo di giornale che io confesso di non aver letto, e perciò mi riuscirà assai difficile il ribattere gli argomenti dell'onorevole deputato Valerio seguendolo passo passo sul terreno che egli percorse.

Prima d'ogni cosa cercherò purgarmi dal rimprovero di contraddizione che egli mi ha rivolto.

Egli disse che, quando proponeva una tassa sulle associa-

zioni mutue, io faceva l'apologia di queste associazioni, mentre combatteva le medesime nel mese di gennaio all'occasione della legge sulle società, e rammentava a questo proposito un discorso che io pronunciai in risposta all'onorevole deputato Despina, che mi duole di non vedere al suo posto.

Ricordava ancora che io avevo fatto l'apologia delle società a premio fisso di assicurazioni per la vita, e la semi-critica delle associazioni mutue.

Io mantengo tutte queste opinioni, e credo che non vi sia in esse alcuna contraddizione.

Nel corso della discussione di questa legge ho detto aver io convincimento che le società mutue di assicurazione sugli incendi fossero utili istituzioni; l'ho detto e lo ripeto, e se fosse in me di far nascere una delle due istituzioni, una mutua e l'altra a premio fisso, egualmente bene amministrata, io darei la preferenza alla mutua; ma questa preferenza non va sino a volere che la società mutua goda di un monopolio ed abbia diritto di escludere tutte le società di assicurazioni estere: questo lo dissi nel mese di gennaio, e lo ripeto ancora, senza tema che si trovi una contraddizione tra queste due proposizioni, cioè tra l'aver espresso l'opinione dell'utilità delle società mutue e l'aver dichiarato che questa utilità non era tale da far concedere un monopolio che nella pratica potrebbe tornare dannoso, massime alla Savoia, perchè questa, per la vicinanza della Francia, in alcune circostanze, troverebbe più utile a farsi assicurare dalle società francesi mentre questa facoltà le sarebbe tolta quando si concedesse un privilegio alle società mutue.

Quanto alle assicurazioni sulla vita, io ho di già asserito che quelle che si fanno mediante un premio che si paga ad una società che assicura a taluno una somma da pagarsi ai suoi eredi quando sarà morto, sono operazioni più morali delle tontine, nelle quali chi muore prima dell'epoca in cui queste si aprono, non lascia nulla a suoi eredi.

Dunque mi pare che io aveva ragione di dire che, per ciò che concerne le assicurazioni sulla vita, io anteponeva le associazioni a premio fisso alle tontine. Io non nego che sia possibile il combinare un'associazione mutua anche col sistema delle tontine; perocchè molte persone possono associarsi, fare un fondo ogni anno, e poi alla morte di ciascuna pagare agli eredi quella parte che si sarà accumulata. Giova però osservare che vi sono poche di tali associazioni, perchè difficile ne è l'amministrazione, e richiedono spese che assorbirebbero in gran parte il profitto.

Vi sono molte società le quali associano gli assicurati, che dividono gli utili e che danno una parte di questi agli assicurati. Tale sistema è assai buono, ed io bramerei di vederlo introdotto.

L'onorevole deputato Valerio ci rappresenta come le società mutue facciano grandi guadagni, e come sia utile di colpire questi lucri, e ci veniva indicando come la società mutua avesse accumulato un fondo di 500,000 lire; mi duole di non avere sott'occhio gli statuti, perchè, se non m'inganno, questa società non fa pagare che nove annualità per assicurare per un decennio, almeno io credo che la cosa stia in questi termini. Finalmente la società mutua concede una riduzione alla fine dell'assicurazione, così la società si trova in debito rispetto agli assicuratori. Se la cosa stesse quale ora ho dichiarato, che il decimo anno non facesse pagare nulla, evidentemente sarebbe la società in debito verso gli assicuratori di un anno, ed il decimo anno dovrebbe sottostare a tutti i sinistri senza nulla percepire, se quindi non avesse accumulato un capitale per far fronte a queste eventualità, si troverebbe in uno stato di fallimento, cioè non sa-

rebbe in condizione di poter far fronte ai suoi impegni, ed evidentemente, siccome tutti i soci sono tenuti al risarcimento, dovrebbero pagare lo stesso. Ma ciò non mi pare costituire un vero lucro, è un'anticipazione di premio.

Io non capisco come si possa dire, stando alle cifre che mi vennero ora fornite dalla compiacenza dell'onorevole Valerio, che la società abbia fatto un guadagno; diffatti vedo in questo quadro, relativo all'anno 1852, portate le riscossioni, quote proporzionali, quote annue, quote arretrate 895,000 lire.

Spese L. 615,000
Perdita » 20,000

Ora, che cosa si vuole esigere da una società che ha perduto 20,000 lire?

VALERIO. Rimangono lire 510,000 sulle economie precedenti, e queste economie non si distribuiscono ai soci che ogni quinquennio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Egli è evidente che la società ha sofferto una vera perdita: so che questo è un caso eccezionale dovuto all'incendio della fabbrica della Torre di Lucerna, nulladimeno io sono persuaso che queste società non possono considerarsi come compensate da lucri, non essendo altro i fondi che accumulano che premi e anticipazioni che si restituiscono dopo un determinato tempo. Quindi io non potevo accostarmi all'idea di colpire queste società mutue, perchè allora ragione vorrebbe che si facessero pagare tutte le associazioni che hanno per iscopo di provvedere ai danni possibili, bisognerebbe puranche far pagare qualche cosa ai proprietari ai quali lo Stato impone l'obbligo di pagare due centesimi per costituire un fondo comune da distribuirsi ai danneggiati. Pure questa è una specie di associazione mutua, sebbene obbligatoria.

Le associazioni mediche, per esempio, si possono considerare parimente come associazioni non sulla vita, ma sulla salute; si paga un tanto mentre si è sani per poter essere curati in caso di malattia; è anche questa un'assicurazione. Così via via si andrebbe a colpire ogni maniera d'assicurazione; e una volta adottato il principio non vi sarebbe mezzo di tracciare in modo assoluto una linea fra l'associazione che si potrebbe dire previdente, economica, e quella di pura beneficenza, perchè non vedo differenza intrinseca tra quello che assicura il suo avere contro il fuoco, e quello che assicura il suo lavoro o la sua salute contro le malattie. Fra questi due casi esiste una analogia grandissima, e prego la Camera di porre a ciò seria attenzione.

Per conseguenza, quantunque mi seduca l'idea di vedere impinguato il prodotto di questa tassa, non potrei adottare l'emendamento del deputato Valerio. Se egli si fosse ristretto a chiedere una tassa sopra i direttori di queste associazioni, io avrei forse accettato questa proposta, perchè questi direttori ricevono in generale un largo compenso per i loro lavori, e potrebbero perciò lasciarne una piccola porzione allo Stato, ma quanto agli assicurati, lo ripeto, con mio dolore debbo rinunciare alla proposta del deputato Valerio, quantunque mi compiacca a riconoscere che egli è mosso da un lodevole zelo per l'interesse della pubblica finanza.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Se ho citato con elogio nella Camera una breve pubblicazione d'un giornale che mi pareva benissimo scritta, si fu specialmente perchè ci trovai compendiato in una formola breve, netta, precisa e direi anche elegante, il principio che, secondo me, esclude interamente la proposta dell'onorevole Valerio. Questo principio è, che nell'associazione mutua non v'è altro scopo che quello di semplice preveggenza, e che in tutte le leggi non si tassa

la preveggenza, ma bensì la speculazione, che qui non esiste.

Tanto più poi ho apprezzato questa formola che, nella tornata dell'8 corrente, appunto dibattendo questo punto con un formidabile avversario quale è l'onorevole Valerio, non essendomi essa presentata alla mente, io aveva forse impiegato un quarto d'ora a svolgere quell'idea che ho poi trovato in quest'articolo di giornale sviluppata in quattro parole.

Se questa formola mi fosse venuta in quel momento, avrei risparmiato alla Camera il tedio di 12 o 15 minuti spesi inutilmente; per conseguenza oggi su questo punto non dico altro se non che per coloro che si facciano a meditare questa formola troveranno in essa tutta la sostanza del mio primo discorso e degli argomenti che allora addussi.

Vengo ora ad un altro lieve appunto che mi ha fatto l'onorevole Valerio, e che pare fondato.

È vero che io ho detto che le società di assicurazione mutua erano già state compite alquanto gravemente da quel diritto che fu combattuto dall'onorevole Despine, e che nel concetto del Ministero e della Camera che l'ha votato, credo che si ritenesse rispondere ai diritti di mutazione e di trasmissione.

Le società a premio fisso generalmente sono società anonime. Si danno delle cartelle (io ne possedo parecchie della società a premio fisso di Torino), e queste si vendono per mano dei sensali con semplice atterramento. Queste cartelle sono una proprietà che può trasmettersi cinquanta volte in un anno senza pagare un diritto. Fu specialmente sopra questo principio analogo a quello che ha giustificato la tassa sopra le manimorte che fu stabilita questa tassa.

Veramente se allora avessi studiata la questione, come la ho studiata adesso, avrei combattuta quella disposizione, anche per le società mutue, perchè nelle società mutue non ci è proprietà che si trasmetta, l'assicurato non ha eventualità da vendere. Ecco il perchè ho accennato questo punto. Dimodochè, ben lungi dal credere che le società mutue sieno state indebitamente favorite, sono anzi convinto che sieno state un poco aggravate. Se per ragioni d'ufficio il ministro delle finanze ha dichiarato che avrebbe anche acconsentito ad un'imposta speciale sui direttori delle società mutue, io poi, non a nome della Commissione, perchè sopra di ciò non ha deliberato, ma come deputato avrei combattuto questa misura.

VALERIO. L'onorevole signor ministro ha detto che nelle sue parole non c'era contraddizione, ma un pocolino ce ne era. Egli ha dimostrato come desse la preferenza alle società a premio fisso sulle società tontiniere. Ma nella discussione a cui alludeva testè non si parlò delle società tontiniere; egli dava la preferenza alle società a premio fisso sulle società mutue, e delle società tontiniere nel discorso, di cui ho letto un brano, non si parlava nè punto nè poco.

Io sono perfettamente d'accordo col signor ministro che le società puramente tontiniere, rispetto alle società di assicurazione a premio fisso e rispetto alle società mutue, siano pessime istituzioni, e che, quantunque possano talora anche far qualche buon servizio, in generale somigliano molto al giuoco, ed io che sono nemico dichiarato del giuoco (e lo sa la Camera), non sarò mai quello che cercherà di favorire le società tontiniere. Il signor ministro però allora preferiva le società di assicurazione a premio fisso alle società mutue. Ora egli ha mutato parere, ed è in contraddizione con se stesso. Egli viene poi dicendo che i due centesimi tassati dal Governo per assicurare gli stabili sarebbero anche un'associazione. In tal caso di queste associazioni ne avremmo molte, perchè sarebbero tutte associazioni le imposte che fa votare

il signor ministro; e se egli venisse a far tassare le sue tasse, saremmo serviti a meraviglia. (*Harità*)

Non sta poi nè punto nè poco il suo paragone dell'associazione mutua coll'associazione medica e le società di beneficenza. Tanto è vero che questo paragone coll'associazione medica non sta, che quella è una associazione puramente filantropica, e ben lo sa il signor ministro, il quale nella legge votata poco fa sulle associazioni ha colpito gravemente le società mutue ed anonime, e non ha neppure parlato delle associazioni di beneficenza e di filantropia.

In quanto alla formola che ha innamorato il signor relatore, io sto fermo a credere che quella formola non sia da economista, nè sia stata scritta da un economista; credo anzi che l'economista cui allude il signor relatore non c'entri per nulla.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. È vero.

VALERIO. D'altronde che essa non sia giusta penso di averlo dimostrato nel mio discorso, su cui non voglio ritornare, ed a cui nessuno ha risposto a quel riguardo. Il signor ministro dice che non può accettare la mia proposta a cagione dei motivi che mi pare di aver distrutti; ma poi quasi m'invita a mutarle aspetto, ed a proporre una tassa sui direttori di queste associazioni. Questo è ufficio dei procuratori del fisco ed io nol sono; io l'ho accennato altra volta come argomento atto a validare la mia tesi; ma, lo ripeto, non intendo farne formale proposizione, chè questo non è ufficio mio. Mantengo soltanto la proposta del due per cento per nessun altro motivo, se non perchè quando si colpisce un'associazione che rende un dato servizio, e si lascia un'altra libera la quale compie la stessa missione, si commette un'ingiustizia a danno della società la quale rimane colpita a fronte di una società privilegiata. È per questo che io mantengo la mia proposizione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Valerio il quale vorrebbe che si aggiungesse un articolo, che sarebbe il 27, così concepito:

« Le società mutue e di assicurazione sono soggette al solo diritto del 2 per cento sulle economie che avranno realizzato nell'anno precedente. »

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

L'articolo 27 è soppresso.

All'articolo 28 si farebbe una modificazione dietro le deliberazioni prese dalla Camera sulla tabella C.

Questa modificazione cadrebbe al terzo alinea, in questo modo: « Dagli esercenti compresi nelle tavole B e C, la consistenza ed il valore locativo degli alloggi e locali come sopra, ed il grado della tariffa a cui credono di appartenere. »

(È approvato.)

L'articolo 29 fu votato.

L'articolo 30 è soppresso.

Viene l'articolo 31 che la Commissione propone di formulare in questo senso:

« Il difetto delle consegne o dichiarazioni nel termine prescritto dalla presente legge e dal regolamento, o l'infedeltà nelle medesime, daranno luogo al pagamento di una sovratassa uguale alla metà della tassa che risulterà dovuta dall'esercente. »

(È approvato.)

(Sono indi approvati, senza discussione, i seguenti, fino al 43.)

L'articolo 52 è già votato.

« Art. 53. Qualora le dichiarazioni degli esercenti non producano la gradazione nei limiti determinati dall'articolo 6,

essa verrà rettificata per via di confronti, tenuto conto specialmente della notorietà dei fatti.

« Art. 54. Per le città dove esistono Camere di commercio o collegi di professioni ed arti liberali, la gradazione degli esercenti si eseguirà dalle Camere e collegi suddetti.

« Art. 55. Per le professioni le quali non hanno collegi, e per ogni altro comune, la gradazione si eseguirà da una o più Commissioni da nominarsi dal Consiglio delegato.

« Art. 56. Le Commissioni si comporranno di un numero d'individui non minore di tre e non maggiore di cinque, e nei loro complesso dovranno, possibilmente, rappresentare le principali professioni cadenti nella gradazione, dietro le norme da stabilirsi nel regolamento.

« Art. 57. Le gradazioni dovranno emanare ed essere notificate al verificatore nel termine di giorni 30 dacchè egli avrà trasmesso gli atti al sindaco locale.

« Nel caso di ritardo, oltre il suddetto termine, il verificatore procede egli stesso alla gradazione.

« Art. 58. Ricevute le gradazioni o provvedutovi d'ufficio, il verificatore completa la matricola e la trasmette al sindaco per la pubblicazione.

« Art. 59. Le matricole saranno depositate per quindici giorni nella sala comunale; e questo deposito sarà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre, entro quindici giorni successivi, quelle eccezioni che credessero loro competere.

« Art. 40. Trascorso il detto secondo termine di quindici giorni, il sindaco trasmetterà immediatamente la matricola colle eccezioni degli interessati all'intendente, il quale, sentito il direttore delle contribuzioni, risolverà in via amministrativa le insorte controversie.

« Art. 41. L'intendente però non potrà variare la gradazione operata dalle Camere di commercio, dai collegi e dalle Commissioni, ogniqualevolta gli esercenti siano ripartiti nei singoli gradi colla proporzione stabilita dall'articolo 6.

« In caso diverso l'intendente, sentito il direttore, rettifica la gradazione.

« Art. 42. L'intendente trasmette tutti gli atti al direttore, il quale nulla avendo ad eccepire sulle emanate decisioni, provvederà alle occorrenti rettificazioni della matricola, ed alla successiva compilazione dei ruoli sulle risultanze della medesima.

« In caso di dissenso fra l'intendente ed il direttore, promuoverà questi le deliberazioni del ministro delle finanze.

« Art. 43. I ruoli delle tasse saranno resi esecutori dagli intendenti e pubblicati. »

CHIARLE. Osservo che gli articoli 43, 44 e 46 debbono essere soppressi; il Ministero ha aderito al progetto della Commissione, ed adottandosi il progetto della Commissione, all'articolo 63 si richiamano quelli già stati adottati nella legge sull'imposta personale e mobiliare.

In questo modo si ottiene l'uniformità nelle disposizioni di esecuzione delle varie leggi d'imposta. Sopprimendo i tre articoli suddetti, vuolsi però conservare l'articolo 45 il quale terrebbe luogo dell'articolo 43.

PRESIDENTE. Il signor ministro anuiscce?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Annuisco.

PRESIDENTE. S'intenderanno soppressi gli articoli 43, 44 e 46.

Darò lettura dell'articolo 45.

« Art. 45. I tribunali del contenzioso amministrativo non

potranno obbligare le parti a sottoporre ad ispezione giudiziale i loro libri di commercio od inventari. »

(È approvato.)

« Art. 47. Occorrendo agli agenti delle finanze di procedere alla visita degli alloggi ed altri locali di cui all'articolo 12, dovrà intervenire il sindaco od un consigliere del comune. »

(È approvato.)

« Art. 48. L'iscrizione degli esercenti nei registri della tassa stabilita colla presente legge, verrà giustificata col mezzo di speciali certificati che saranno loro spediti annualmente sotto la denominazione di patenti.

« Ciascun esercente sarà munito di tante patenti quanti sono i comuni dove paga la tassa. »

(È approvato.)

« Art. 49. Le patenti saranno spedite dagli agenti delle finanze per un'annata intiera sovra fogli di carta bollata da una lira quando la tassa da pagarsi oltrepasserà le lire venti, e sopra un foglio di carta bollata da centesimi 40 quando la tassa sia di lire venti o minore; saranno vidimate dal sindaco e munite del sigillo del comune in cui trovasi tassato il contribuente. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La Commissione propone di ridurre a centesimi 40 il bollo per le tasse minori di lire 20. Io riconosco che si è fatta questa proposta per un sentimento lodevole di giustizia, ma non posso ristarmi dall'avvertire come mi sembri che la Commissione non abbia forse posto mente che in pratica questa disposizione darebbe luogo ad infinite difficoltà.

I registri che si danno agli esattori sono tutti bollati coll'istessa somma, e con un medesimo bollo: in allora come farà l'esattore che avrà da staccare alternativamente bollette di una lira e bollette di 40 centesimi? Questo porterà una complicazione infinita.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Si potrebbe stabilire un prezzo medio generale di centesimi 80.

PRESIDENTE. Allora si manterrebbe la riduzione proposta dal Ministero, variando soltanto la cifra.

L'articolo sarebbe così concepito :

« Le patenti saranno spedite dagli agenti delle finanze per un'annata intiera sovra fogli di carta bollata da centesimi 80; saranno vidimate dal sindaco e munite del sigillo del comune, in cui trovasi tassato il contribuente. »

(È approvato.)

Sono indi approvati i seguenti :

« Art. 50. Le patenti non potranno servire che per la persona, società o ditta per le quali vennero rilasciate.

« Art. 51. Chiunque trasporti per traffico e conto proprio oggetti di mercanteggio da un comune ad un altro, dovrà munirsi d'una patente personale nel comune del domicilio ordinario.

« Questa patente dovrà essere presentata a semplice richiesta d'ogni agente fiscale in tutti i luoghi dove verrà eseguita qualche operazione commerciale.

« Art. 52. Coloro che saranno muniti di una patente personale nel comune del loro domicilio ordinario, trasportandoci altrove in occasione di fiere o mercati, potranno ivi aprire, senza bisogno d'altra patente, esercizio del loro negozio per un tempo non maggiore di giorni dieci, osservando il disposto dell'articolo precedente.

« Art. 53. I commessi viaggiatori o quelli che esercitano per conto d'una ditta o casa patentata il commercio in un comune diverso da quello del domicilio della casa suddetta o che trasportino per uso di traffico oggetti da un comune

all'altro, dovranno essere muniti di un duplicato del certificato d'iscrizione nei ruoli delle patenti del loro committente, nel quale sia espressamente indicato il nome ed il domicilio del committente e quello del commesso.

« Tale duplicato verrà rilasciato contro il solo pagamento del diritto di bollo.

« Art. 54. Ai commessi viaggiatori stranieri sarà applicato relativamente alla tassa di commercio e d'industria lo stesso trattamento che risulterà usato, presso le nazioni cui appartengono, ai commessi viaggiatori che vi concorrono.

« Art. 55. Chiunque eserciterà una professione, arte o commercio soggetta a patente senza esserne provvisto, incorrerà la sovratassa comminata dall'articolo 51. »

BOTTA. Domando la parola per un'aggiunta a questo articolo.

Propongo che si aggiunga: « e non avrà azione per la consecuzione di alcun diritto di emolumento od onorario indipendentemente da detto esercizio abusivo. »

Due considerazioni mi suggeriscono quest'aggiunta: la prima sarebbe di facilitare al fisco la scoperta dei contravventori; la seconda, di somministrare agli esercenti che pagano la tassa il mezzo di difendersi dal concorso di quelli che tentano di evadersi senza pagare.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Botta.

(È approvata.)

« Art. 56. Le merci esposte in vendita da un individuo non munito di patente, ovvero del duplicato di essa, di cui fa cenno l'articolo 53, saranno sequestrate a spese del venditore, ed il prodotto della loro vendita andrà in pagamento delle spese del procedimento, della multa indicata nell'articolo precedente e della tassa alla quale il contravventore dovesse andar soggetto, salvo che nel termine di giorni otto dal giorno del sequestro presenti i sovrindicati documenti, aventi data anteriore all'epoca del sequestro, nel qual caso gli verranno restituite le merci sequestrate contro il solo rimborso delle spese di custodia. »

SULIS. Io vorrei che questo termine di giorni otto fosse portato a quindici, e ciò pel motivo che in quest'articolo sono pur considerati coloro che colle merci recansi alle fiere o mercati. Costoro non sempre hanno agio di far pervenire dal luogo del proprio domicilio i ricapiti o documenti necessari per liberarsi dalla multa entro il termine di giorni otto. Questa difficoltà sarà poi sempre maggiore per coloro che abitano località distanti dal sito della fiera, cosicchè i mezzi di comunicazione sieno o rari o difficili. Perciò mi sembra che quanto propongo sia richiesto in senso d'equità e non dubito punto che la Camera abbia difficoltà ad approvarlo.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo emendato dal deputato Sulis.

(È approvato.)

« Art. 57. Nessuno potrà agire o difendersi in giudizio per tutto ciò che sia relativo alla sua arte, industria, professione o commercio, senzachè in capo degli atti sia fatta menzione delle patenti, di cui deve essere munito, con indicazione della loro data e numero e del comune in cui saranno state spedite, a pena d'un'ammenda di lire 20 a carico rispettivamente tanto dell'esercente quanto dei procuratori o segretari che avessero ricevuto o firmato gli atti.

« Nei casi però che non ammettono dilazione, i pubblici funzionari suddetti non dovranno recusare il loro Ministero ad un individuo soggetto alla tassa, per ciò solo che non sia

munito della patente, ma dovranno allora menzionare espressamente nei relativi atti tanto l'urgenza che obbliga a procedere senza ritardo, quanto la causa per cui non fu prodotta la voluta patente. »

ZIRIO. Parmi che qui dovrebbero anche aggiungersi gli uscieri. Siccome col nuovo Codice di procedura molti atti sono affidati agli uscieri, i quali dovranno redigere i primi atti della procedura, così si potrebbe dire: « procuratori, segretari ed uscieri. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'articolo 57 coll'aggiunta proposta dal deputato Zirio.

(È approvato.)

(Sono quindi approvati i quattro articoli seguenti:)

« **CAPO VII. — Del pagamento delle tasse. — Art. 58.** La tassa delle patenti stabilita colla presente legge sopra le professioni, arti e commercio, è pagabile a trimestri maturati ed è dovuta per la intera annata da ciascuno che esercisca nel mese di gennaio un commercio, un'industria, una professione tassabile.

« Coloro che intraprendono dopo il mese di gennaio un esercizio soggetto alla tassa, dovranno solo pagarne il prorata dal primo del trimestre in cui l'abbiano intrapreso, salvo che si tratti di quelle industrie o professioni che per loro natura non sono esercibili continuamente e durante l'intera annata, nei quali casi la tassa è dovuta per tutto l'anno, qualunque sia l'epoca di principio dell'esercizio della medesima.

« **Art. 59.** I merciai ed i negozianti ambulanti, i direttori di compagnie pure ambulanti, gli imprenditori e direttori di divertimenti e giuochi pubblici e tutti gli altri contribuenti la cui professione non viene esercita a residenza fissa, dovranno pagare l'intero importo della relativa tassa al momento in cui ritireranno la patente.

« **Art. 60.** Nel caso in cui un esercente patentato voglia trasportare la propria industria fuori del circolo di esazione, la tassa sarà immediatamente esigibile in totalità; ma nel luogo ove egli andrà a stabilirsi gli verrà tenuto conto della somma già pagata a titolo di patente per l'anno in corso. La tassa sarà pure esigibile per tutto l'anno nel caso di vendita del fondo di negozio o di liquidazione volontaria del medesimo.

« **Art. 61.** Cessando un esercizio per causa di morte di esercente o di suo fallimento dichiarato, la tassa non sarà esigibile se non per i trimestri scaduti e quello in corso, eccettoché le operazioni industriali o commerciali siano continuate dagli eredi, dai figli, dalla moglie o dai creditori.

« **CAPO VIII. — Revisione annua delle matricole. — Art. 62.** Le matricole saranno annualmente rivedute e rettifiche a seconda delle variazioni occorse negli elementi che servono di base alla tassa. »

ZIRIO. Domanderei uno schiarimento alla Commissione. Siccome noi abbiamo testè votato un articolo relativo alle multe, dove si parla della necessità d'inserire la data ed il numero della patente, sotto la pena di lire 20, così vorrei sapere se basti l'inserzione di una tale formalità nel primo atto della causa, senza bisogno di ripeterlo in tutti i successivi, mentre nel caso opposto mi riserverei di proporre un emendamento spiegativo che cadrebbe appunto sotto questo paragrafo prima che si passi ad altre disposizioni.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Nel concetto della Commissione basta una volta sola, e credo anche sia tale il pensiero del Ministero.

ZIRIO. Mi basta la spiegazione di cui prendo atto per ogni occorrenza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 62 testè letto.

(È approvato.)

« **Art. 63.** In dicembre d'ogni anno dovranno rinnovare la propria dichiarazione tutti coloro a riguardo dei quali si verificano le anzidette variazioni.

« L'intrapresa di una professione, industria o commercio seguita entro il corso dell'anno, e per cui diasi luogo allo stabilimento d'una tassa, deve dichiararsi nel termine di giorni venti.

« Sono applicabili a siffatte dichiarazioni le disposizioni degli articoli 28 e seguenti.

« Coloro però che non rinnovassero le suddette dichiarazioni ed avessero diritto ad una diminuzione di tassa, perderanno soltanto il beneficio di siffatta riduzione per tutto l'anno. »

(È approvato.)

Ora viene un articolo di aggiunta proposto dalla Commissione, così concepito:

« **Art. 64.** Verrà annualmente stanziata nel bilancio passivo delle finanze una somma a calcolo da valere onde sgravare in tutto od in parte dalla loro quota d'imposta quei contribuenti soggetti alla tassa delle patenti, i quali in seguito ad incendi, a terremoti, a straordinarie crisi commerciali ed a simili calamità indipendenti da fatto proprio, avranno dovuto sopportare notabili interruzioni nell'esercizio della loro industria. »

(È approvato.)

« **Art. 65.** L'imposta delle patenti stabilita colla presente legge è classificata fra le imposte dirette. Sono pertanto applicabili alla medesima le vigenti discipline circa i modi ed alle spese di riscossione delle altre imposte dirette, e segnatamente le disposizioni del n° 1 dell'articolo 2195 del Codice civile, come pure quelle degli articoli 27, 28, 29, 34 e 35 della legge sull'imposta personale e mobiliare. »

(È approvato.)

« **Art. 66.** I noleggiatori di cavalli e vetture sono soggetti alla tassa delle patenti sebbene paghino eziandio quella stabilita sulle vetture pubbliche e private. »

(È approvato.)

« **Art. 67.** La presente legge avrà effetto dal primo di gennaio 1854, e sarà a tal'epoca abrogata la legge del 16 luglio 1851, ferma rimanendo però l'abolizione dei cotizzi e delle altre simili tasse pronunciate dall'articolo 46 della medesima. »

(È approvata.)

« **Art. 68.** È sospesa la riscossione della tassa da questa legge stabilita riguardo agli esercenti che sono provveduti di piazza; in quanto però riflette le professioni ed i commerci contemplati nella concessione delle medesime sino a che ne segua il riscatto. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io vorrei proporre una disposizione eccezionale, la quale veramente avrebbe forse miglior sede in una legge apposita, ma temo che non vi sia più tempo per presentarla.

Questa disposizione sarebbe intesa a modificare alcune prescrizioni relative alle filande ed alle filature di seta state pubblicate con manifesto del magistrato di sanità del 16 maggio 1853. Queste disposizioni sono veramente vessatorie, e inceppano moltissimo l'esercizio dell'industria serica nelle città che superano, se non erro, i sei mila abitanti, e rendono quasi impossibile la sostituzione del nuovo all'antico metodo in quelle filande.

Io quindi proporrei un articolo così concepito:

« Con decreto reale saranno stabilite le cautele e prescrizioni di polizia e d'igiene pubblica per le filande da seta, in modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto del magistrato generale di sanità del 16 maggio 1835, e negli altri ordinamenti in vigore sulla materia. »

Si noti che la massima parte di queste disposizioni non sono in vigore. Molti municipi non hanno mai pensato ad applicarle, e citerò il municipio di Racconigi, il quale se le avesse applicate, avrebbe costretta l'industria serica a fuggire da quel comune; il municipio di Saluzzo invece ha applicate con molto rigore queste disposizioni, quindi vi è una differenza notevolissima nella condizione degli industriali...

FARINI. A questo provvederà il Codice di sanità.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi si dice che provvederà il Codice di sanità; ma vi sono tanti Codici da fare che non si sa quale sarà il primo ad essere presentato, discusso, promulgato; ed intanto se l'industria serica non riforma nel nostro paese i suoi metodi, non può più oltre reggere alla concorrenza estera. Ciò è quanto succede per l'antico sistema delle filature tuttora in vigore.

VALERIO. Non cambia niente.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Secondo questo manifesto rimane quasi impossibile di stabilire la filatura colla caldaia a vapore, e senza introdurre questa caldaia a vapore non si può seguire il nuovo sistema. S'incontra parimente in esso manifesto la prescrizione di portare la moresca a 500 trabucchi dall'abitato; nessuno lo fa, ciò è vero, ma succede anche talora che alcuni sindaci puniscano i contravventori; locchè non impedisce che all'indomani le cose riprendano il loro corso primitivo e che prevalgano le inveterate consuetudini.

Dacchè abbiamo già alquanto gravata questa industria della seta, giudico che sarebbe conveniente di scioglierla da certi vincoli, la cui necessità non mi pare abbastanza provata, ed io terno a citare Racconigi ed anche Novi, dove la industria serica essendo molto concentrata, le prescrizioni del citato manifesto non sono nè punto nè poco eseguite.

VALERIO. Il signor ministro non ignora quanto io sia amante dell'industria serica, e ne ho ben d'onde; tuttavia sono convinto che alcune prescrizioni contenute in quel manifesto sono molto utili, e ciò non tanto rispetto alla moresca quanto per ciò che riguarda la moresca dei dopioni dalla quale si ritrae l'ultimo lavoro, e che è quella materia la quale dà origine ad esalazioni cotanto perniciose, le quali possono nuocere alla salute pubblica. Quindi il derogare così facilmente a queste prescrizioni igieniche tornerrebbe molto pericoloso.

Del resto, per adottare una disposizione a questo riguardo, converrebbe che la Camera avesse sotto gli occhi questa legge cui si vuole derogare, affinchè potesse deliberare con cognizione di causa. Io credo che alcune di quelle disposizioni si possono abrogare, ma sono però convinto che alcune altre dovranno pure essere mantenute, come quella, ad esempio, che prescrive l'allontanamento dall'abitato delle crisalidi spogliate, e specialmente il morescone che esala una gran puzza e che può essere nocivo alla salute. Per conseguenza io credo che sarebbe pericoloso l'abrogare quelle disposizioni senza averle sott'occhio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Vi sarebbe un mezzo di conciliare ogni cosa; io domanderei allora una facoltà limitata, finchè il Codice sanitario, attorno a cui si lavora, venga in discussione, e formolerei in questo modo l'articolo:

« Finchè il Codice sanitario non sia approvato, il Governo potrà stabilire le cautele e prescrizioni di polizia ed igiene pubblica per le filande da seta, in modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto del magistrato generale di sanità del 16 maggio 1835, e degli altri ordinamenti in vigore sulla materia. »

Questo sarebbe un potere che non si potrebbe esercitare se non fino a che questo Codice sanitario, di cui io ignorava la esistenza, sarebbe approvato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Demaria.

DEMARIA. Duole anche a me di non potermi accostare all'opinione del signor ministro, di abrogare affatto disposizioni di cui l'utilità e la necessità fu dimostrata dall'esperienza. Il deputato Valerio ha notato opportunamente che vi sono delle disposizioni che non si possono abrogare senza danno dell'igiene pubblica. Se il Codice sanitario non fosse che in via di preparazione, avrebbe ragione il signor ministro di domandare la facoltà di prescindere da alcune prescrizioni sanitarie finchè fosse votato quel Codice; ma questo è omai compiuto; ne possono far testimonianza l'onorevole Farini, membro del Consiglio superiore di sanità, e il signor ministro dell'interno. Questo Codice sarà sicuramente presentato fra poco, perchè il ministro dell'interno lo ha promesso, ed io credo qualche poco alle promesse ministeriali. Farsi ora a sopprimere prescrizioni dell'abolizione delle quali ignoriamo completamente la portata, sarebbe cosa poco convenevole per l'industria. Gli inconvenienti lamentati dal signor ministro non devono essere tanto grandi, imperocchè esso ci dice che non sono osservate quelle prescrizioni. Si continui adunque nella tolleranza che si usò finora, ma non credo sia opportuno venire con un colpo di penna, con una decisione imtempistica ad abolire un intero sistema di legislazione igienica ora in vigore.

Credo pertanto che non si possa adottare la proposta del signor ministro.

BORELLA. Se si adotta la proposta presentata dal signor ministro, giustizia vorrebbe che si estendessero anche questi provvedimenti ad altre arti ed industrie egualmente comprese nella polizia urbana, che sono veramente contrarie alla salute pubblica; per esempio vi è l'industria dei pellicciai, dei fabbricanti di candele di sevo, dei conciatori e di tante altre, le quali vorrebbero essere comprese in questa disposizione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La questione allora è molto più grave; dacchè visono degli stabilimenti che sono insalubri in alto grado, io non vorrei per questo lasciare al Governo l'arbitrio di modificare i regolamenti sanitari in vigore.

Vi sono certe fabbriche, per esempio, le concie delle pelli, per le quali il lasciar sussistere le prescrizioni igieniche in vigore non vi ha inconveniente, ma per le filande vi è urgenza di cambiare il sistema, di trasformare l'antico uso delle bacinelle indipendenti in filature a vapore, trasformazione questa che trova appunto un ostacolo nel manifesto che ho indicato.

Dunque io non credo che vi sia urgenza di modificare le altre parti del Codice sanitario.

BERTINI. L'emendamento proposto dall'onorevole signor presidente del Consiglio tende a far conferire al potere esecutivo le attribuzioni che spettavano al magistrato di sanità, relative alle filature dei bozzoli, senza volerle estendere alla vigilanza sulle professioni insalubri, pericolose ed incomode, delle quali tenne discorso l'onorevole deputato Borella. Sopra questo, come sopra altri affari di pubblica igiene, questa

vigilanza rientra nelle incombenze dei Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanità, eredi del magistrato di sanità e dei protomedicati.

Per quanto riguarda la polizia urbana e rurale vi provvede la legge comunale del 7 ottobre 1848.

Per la città di Torino sono tuttora in vigore i regolamenti di polizia urbana e rurale dell'antico ufficio del vicariato, sinchè sia messo in vigore il regolamento concernente questo ramo d'amministrazione municipale, che già venne elaborato da una Commissione, e che sarà quanto prima sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. La stessa cosa debbe dirsi della città di Genova e delle altre principali dello Stato, le quali posseggono i loro regolamenti antichi, ovvero già misero ad esecuzione i nuovi.

In conseguenza io non credo necessario che all'emendamento del signor ministro di finanze si debbano fare le aggiunte proposte dall'onorevole deputato Borella.

DEMARIA. Mi permetterò di osservare al signor ministro delle finanze che, per quanto siano in generale minori i pericoli delle esalazioni che possono aver luogo nelle filande, nulladimeno per quelli che vi sono esposti più direttamente possono tornare nocive quanto altre qualsiasi.

Del rimanente, senza aspettare la presentazione del Codice sanitario, posso assicurare (ed il signor ministro dell'interno ne può far fede) che un progetto di legge speciale, applicabile all'esercizio delle arti insalubri, è già stato elaborato.

Ciò posto, il ministro delle finanze offerrebbe egualmente il suo scopo, senza sconvolgere tutta la legislazione vigente, quando invitasse il suo collega dell'interno a presentare sollecitamente quella parte di Codice sanitario che sta da sè, e che si riferisce alla riforma dei regolamenti concernenti l'esercizio delle arti insalubri.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ad eccezione delle filature di bozzoli, per le quali vi sono regolamenti speciali, non esistono leggi generali che provvedano agli stabilimenti insalubri.

Vi sono alcune leggi speciali antiche, massimamente per la città di Torino, ma queste non vincolano nessuna altra parte dello Stato. Quindi, ponendo mente alla necessità di provvedere a questo ramo del servizio pubblico, il Governo ha incaricato il Consiglio di Stato di formulare un progetto a tale riguardo.

Io spero che tra breve questo progetto sarà terminato e che nella Sessione ventura potrà presentarlo al Parlamento.

Sinora, a termini delle nostre leggi generali, le quali investono il Governo della facoltà di dare quei provvedimenti che sono necessari nell'interesse della sanità pubblica, il Ministero ha bensì qualche volta dati provvedimenti in proposito, ma con una certa ritrosia, inquantochè gli ripugnava di emanare provvedimenti i quali hanno sempre l'apparenza di un atto arbitrario.

Io spero che la nuova legge sugli stabilimenti insalubri sarà ridotta in modo da permettere che ogni arte speciale, ogni innovazione che venga a farsi, abbiano sempre tutte quelle condizioni che sono necessarie al loro sviluppo, ma con quelle cautele che le rendano innocue alla pubblica salute.

FARINI. Poichè il signor ministro delle finanze giudica molto necessario il fare qualche provvisione che temperi la legge del 1835 sulle filande, io credo che la Camera possa acconsentire al Governo questa facoltà, sinchè sarà pubblicato il Codice sanitario; però lo faccia con voto del Consiglio superiore di sanità; allora la Camera non avrà a temere che il Governo, riguardando più alle ragioni del commercio e dell'industria, che a quelle dell'igiene, si lasci indurre a troppa

mollezza di provvedimenti repressivi. Nello stesso tempo si viene a mantenere l'autorità che quel Consiglio ha avuto per la legge colla quale è stato investito di tutti i poteri che aveva anticamente il protomedicato ed in parte anche il magistrato della riforma. Quindi se l'aggiunta del signor ministro è fatta in questo senso, che possa modificare, non abolire le previsioni che riguardano le filande dello Stato, sicchè il Codice nuovo sanitario venga sancito dal voto del Consiglio superiore di sanità, mi pare che la Camera possa accogliere questo temperamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non ho difficoltà ad accettare l'aggiunta del deputato Farini.

Per provare la verità di quanto io dissi, cioè che vi sono disposizioni veramente contrarie all'industria serica e che ne impediscono lo sviluppo, leggerò l'articolo 8 del citato manifesto, esso è così concepito:

« Non potranno per l'avvenire costrursi filature eccedenti dieci fornelletti, salvo ad una conveniente distanza dall'abitato delle città e terre. »

Da ciò si vede che i quattro quinti delle filature dello Stato sono in contravvenzione a quest'articolo. È bensì vero che è detto soltanto: « non si potranno costruire, » ma questo implica pure che non si potrebbero nemmeno ampliare le attuali filature. Ora, là dove si sostituisce il sistema a vapore all'antico sistema, si acquista locali, e si può quindi aumentare il numero delle bacinette; però questo sarebbe assolutamente vietato dalle disposizioni di quest'articolo.

Quindi egli è nello scopo di dare a certe filature già esistenti nel concentrico delle terre il permesso di ampliarsi, che il Governo chiede questa facoltà, e per ciò che riguarda la pubblica igiene, quando siasi sentito il Consiglio sanitario, mi pare che l'arte salutare debba essere rassicurata.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo così emendato:

« Art. 66. Finchè non sia approvato un nuovo Codice sanitario, il Governo potrà, previo il parere del Consiglio superiore di sanità, con decreto reale stabilire le cautele e prescrizioni di polizia ed igiene pubblica per le filande della seta, in modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto del magistrato generale di sanità del 16 maggio 1835, e degli altri ordinamenti in vigore sulla materia. »

DEMARIA. Vorrei proporre una modificazione. Io direi: « Il Governo potrà dispensare dall'osservanza dell'articolo 8 del manifesto del 1835. » (*Voci di dissenso*) Badino gli interruttori che è ben diversa cosa il dare al potere esecutivo la facoltà di sconvolgere l'intera legislazione vigente in fatto di filande, altro è il concedergli la facoltà di temperare il rigore di un solo articolo.

Se però la Camera crede che torni lo stesso, in tal caso io non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. Vuole che ponga ai voti il suo emendamento?

DEMARIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Porrò allora ai voti l'articolo come lo lessi testè.

(La Camera approva.)

Viene ora l'articolo 68:

« È sospesa la riscossione della tassa da questa legge stabilita riguardo agli esercenti che sono provveduti di piazza, in quanto però riflette le professioni ed i commerci contemplati nella concessione delle medesime sino a che ne segua il riscatto. »

La parola spetta al deputato Mantelli per un'aggiunta.

MANTELLI. Approvandosi dalla Camera la disposizione

dell'articolo 8 di questa legge, colla quale la popolazione dei comuni non si misura dall'abitato principale, ma dal complesso degli abitati dei sobborghi, si verificò il fatto che ebbi a constatare colle statistiche ufficiali, che, cioè, molti dei comuni non ebbero nulla a soffrire da questa disposizione, rimanendo essi nella categoria in cui sarebbero rimasti anche col solo abitato principale, ed alcuni invece fecero passaggio da una categoria all'altra. Per esempio, quelli che si trovavano nella categoria da 2000 a 5000 anime, passarono in quelle da 5000 a 10,000; quelli che si trovavano nella categoria da 5000 a 10,000 passarono in quella da 10,000 a 20,000: si verifica adunque a danno di alcuni comuni il passaggio ad un grado superiore.

Per l'eccezionale condizione del comune di Alessandria poi, si verificherebbe che il medesimo farebbe il passaggio di due categorie superiori; così vi sarebbe a danno di questo comune una categoria di più.

Io prego la Camera di voler fare giustizia in questo caso, tanto più, come dico, che si tratta d'una condizione veramente eccezionale.

Quando, in occasione della discussione di quell'articolo, io aveva l'onore di parlare, aveva fatto notare alla Camera come si trovassero diciassette sobborghi soggetti al municipio d'Alessandria, i quali formano essi soli una complessiva popolazione di 24,000 anime, mentre l'abitato principale della città non conta che 16,000 abitanti. Vedono dunque che quella città farebbe il salto a due categorie più innanzi, cioè invece di passare semplicemente a quella da 20,000 a 30,000, passerebbe addirittura a quella da 30,000 a 40,000 anime. In questo caso vi sarebbe un grado di più, caso che non si verifica per verun altro comune.

Notino di più che tutti questi sobborghi non sono, come di consueto, vicini all'abitato principale, ma sono a grandissima distanza, di maniera che molti sono a 5, 6, 7, 11, 13, 14, e persino a 20 chilometri di distanza.

Si dice: facciamo comune da sé. Ma questo non dipende certamente da coloro che abitano nel luogo principale. Lo svincolarsi da questo dipende da quei sobborghi. Trovandosi adunque Alessandria in un caso eccezionale, e per essa verificandosi l'ingiustizia del salto a due gradi superiori, io prego la Camera a fare per questo municipio quanto succede per gli altri, epperò proporrei quest'emendamento:

« La popolazione complessiva del comune di Alessandria, per l'applicazione delle tavole A, B e seconda parte della tavola C, sarà provvisoriamente ritenuta dai 20,000 ai 30,000 abitanti, sinchè siasi proceduto a nuovo censimento della popolazione dei comuni. »

In questo caso il comune di Alessandria, abbenchè non abbia che 16,000 abitanti nel luogo principale, passerebbe nella categoria dai 20,000 ai 30,000, ciò che è succeduto negli altri comuni; a questo modo vi sarebbe uguaglianza, vi sarebbe l'osservanza dello Statuto, chè altrimenti Alessandria si troverebbe in uno stato eccezionale, e per essa si verificherebbe una flagrante ingiustizia.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Devo dire alla Camera che quando la Commissione esprime il suo voto sull'articolo 8 non aveva sotto gli occhi le tavole statistiche che le furono poi presentate dopo.

Io credo che l'eccezione non distruggerebbe il principio, perchè Alessandria si trova veramente in un caso specialissimo.

La Commissione però, avendo presa una volta una determinazione a questo riguardo, in numero maggiore che non ha al presente, io non emetterei un voto come relatore;

però come deputato io penso che le circostanze speciali svolte dall'onorevole deputato Mantelli siano tali da consigliare l'approvazione del suo emendamento.

VALERIO. Se s'introduce un'eccezione, io credo che bisognerebbe pure farla per Carmagnola.

ZIRIO. La città di Ventimiglia è nello stesso caso rispetto alla gradazione delle tabelle, e se si adottasse la proposta Mantelli, dovrebbe usarsi con essa lo stesso trattamento. (*Viva ilarità*)

VALERIO. La città di Carmagnola ha borghi di molta importanza.

MANTELLI. Io credo di aver già detto che non fanno che il passaggio di un grado: così pure Ventimiglia non farà che il passaggio di un grado.

ZIRIO. Dovrebbe fare un passaggio di due gradi.

PRESIDENTE. Metterò ora ai voti la proposta del deputato Mantelli:

« La popolazione complessiva del comune di Alessandria verrà provvisoriamente ritenuta per l'applicazione delle tabelle A, B e C, seconda parte, dai 20,000 ai 30,000 abitanti, sintantochè siasi proceduto a nuovo censimento della popolazione dei comuni. »

(È rigettata.)

Metterò ora ai voti l'articolo 68.

BOTTA. Vorrei domandare una spiegazione alla Commissione, ed è se i notai, che tutti sono piazzati, siano o no sottoposti alla tassa portata da questa legge, oppure se debbano pagare a tenore della legge 16 luglio 1851, ovvero dell'editto 25 luglio 1822. La dubbietà sparirebbe se la Commissione acconsentisse che si aggiungessero dopo le parole: « che sono provveduti di piazza » le seguenti: « di proprietà privata. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non credo che il notaio sia come il procuratore di Torino, il quale ha veramente acquistata questa piazza a titolo oneroso.

Una voce. I notai pagano una finanza.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Se pagano questa tassa non pagheranno più la finanza.

PRESIDENTE. Il deputato Botta propone semplicemente che, dopo la parola *piazza*, si aggiunga *propria o di privata proprietà*.

BOTTA. L'articolo è così concepito:

« È sospesa la riscossione della tassa da questa legge stabilita riguardo agli esercenti che sono provveduti di piazza, in quanto però riflette le professioni ed i commerci contemplati nella concessione delle medesime sino a che ne segua il riscatto. »

Ora, io dico, tutti i notai, e l'onorevole ministro di grazia e giustizia me lo confermerà, sono provvisti di piazza accordata dal Governo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non è una proprietà.

BOTTA. È una piazza, e se lasciamo correre la locuzione come è proposta, il dubbio, che io miro ad evitare, sussiste per tutti i notai che hanno la piazza dal Governo.

CHIARLE. Non ci sono piazze per i notai.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Se non vi sono piazze per i notai tanto meglio, così non vi sarà più dubbio; essi pagheranno questa tassa, e siccome la proposta dell'onorevole Botta toglie qualunque dubbio, io l'accetto.

BOTTA. Ogni qualvolta muore un notaio, il presidente del tribunale di prima cognizione è obbligato a pubblicare la va-

canza della piazza, la quale non è per nessuno una proprietà, ma si chiama ed è una piazza fissa. Dunque, stando a questo articolo, vi potrebbe essere confusione, e tanto è ciò vero che i notai sono ancora sottoposti al pagamento della finanza, prescritto dal regio editto del 23 luglio 1822, non ostante la sopravvenienza della citata legge 16 luglio 1851.

PRESIDENTE. Siccome il Ministero e la Commissione aderiscono al suo emendamento, rimane inutile ogni altro argomento.

BOTTA. Io vorrei fare un'altra osservazione. Vorrei pregare i signori ministri della giustizia e delle finanze di fare cessare la vecchia, oziosa, incomoda e dispendiosa formalità osservata tuttavia nei soli notai, per la quale sono obbligati, prima di essere ammessi ad assumere l'esercizio, a fare fede avanti il magistrato della Camera dei conti di avere passato, davanti l'ufficio d'intendenza della provincia, atto di sottomissione per il pagamento della finanza loro imposta.

Ora che tutti gli esercizi e professioni sono soggetti al pagamento di una tassa, tutti indistintamente debbono avere lo stesso trattamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Questo verrà abolito; ma già sono tutti implicitamente obbligati a prestare sottomissione pel pagamento della tassa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo come venne emendato.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti quest'aggiunta proposta dalla Commissione:

« Nella prossima Sessione del Parlamento il Governo del Re dovrà presentare un progetto di legge per la liquidazione del prezzo delle suddette piazze state alienate dalle regie finanze e per il loro riscatto. »

(È approvata.)

Ora non rimane che a votare sull'intera legge per squittinio segreto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1386.)

Risultamento della votazione:

Presenti	125
Votanti	124
Maggioranza	68
Voti favorevoli	97
Voti contrari	27
Si astenne	1

(La Camera adotta.)

PROGETTO DI LEGGE SULLA ESECUZIONE DELLA PENA DI MORTE E PER L'ABOLIZIONE DELLA BERLINA.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sull'esecuzione della pena capitale ed abolizione della berlina. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1751.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione del bilancio passivo dell'azienda delle gabelle per l'esercizio 1853;
- 2° Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo per l'esercizio 1853;
- 3° Discussione del bilancio attivo generale per l'esercizio 1853.

